

**DELIBERA N.2 del 25/11/2013 del COMMISSARIO AD ACTA Dott. Gianfranco D'Angelo
in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 2102/2011 e 5996/2012
(Giusta nomina del Prefetto di Napoli con decreto n.2669 del 07/05/2013)**

PREMESSO che:

- la L.R. 30 aprile 2002 n.7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- l'art.47, comma 3, della predetta legge statuisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- con deliberazione della Giunta Regionale n.1731 del 30/10/2006 è stato approvato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- il Consiglio Regionale, nelle more dell'approvazione della proposta di legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2013 presentata dalla Giunta Regionale con deliberazione n.744 del 19/12/2012, con L.R. n.39 del 24/12/2012 ha autorizzato fino al 28 febbraio 2013 l'esercizio provvisorio della predetta proposta di bilancio;
- la Giunta Regionale con deliberazione n.17 del 24/01/2013 ha approvato un documento per la gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio 2013;
- il Consiglio Regionale con L.R. n.3 del 28/02/2013 ha prorogato al 31 marzo 2013 l'esercizio provvisorio della citata proposta di bilancio;
- il Consiglio Regionale con L.R. n.4 del 28/03/2013 ha prorogato al 30 aprile 2013 l'esercizio provvisorio della precitata proposta di bilancio;
- il Consiglio Regionale con L.R. n.6 del 06/05/2013 ha approvato il bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2013 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
- la Giunta Regionale con deliberazione n.170 del 03/06/2013 ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015;
- l'art. 1 comma 12 lett.h della L.R. 6 maggio 2013 n.5, di modifica del comma 5 dell'art.47 della L.R. 30 aprile 2002, n.7, ha previsto che le proposte della Giunta Regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile;
- il Commissario ad acta dott. Gianfranco D'Angelo, nominato in forza delle sentenze del Consiglio di Stato n.ri 2102/2011 e 5996/2012, in data odierna adotta la presente delibera assumendo i poteri della Giunta Regionale e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L.R. n.7/2002, in caso di mancata deliberazione da parte del Consiglio Regionale entro la data indicata di seguito, ha programmato di sostituirsi allo stesso ed adottare la delibera di Consiglio Regionale per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio oggetto del presente atto per le ore 10.00 del giorno 05/12/2013

SPECIFICATO CHE:

- il Tribunale Amministrativo Regionale Sez. V con sentenza n.7709 del 21 maggio 2010, riferita a due ricorsi riuniti proposti dalla società Flora Napoli s.r.l., ha accolto la domanda di annullamento del decreto regionale n.131 del 2003 con il quale è stato revocato il finanziamento di un progetto concesso alla citata società nell'ambito della misura 4.9 del Piano Operativo Regionale (P.O.R.) Campania 2000/2006, senza tuttavia ravvisare i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento del danno;
- avverso la citata sentenza sono stati proposti due distinti atti di appello, da parte della società Flora Napoli s.r.l. e da parte della Regione Campania;

- il Consiglio di Stato, riuniti i predetti appelli, con sentenza n.2102 del 04 aprile 2011, ha accolto, in parte, l'appello proposto dalla citata società ed ha condannato la Regione Campania al risarcimento del danno mentre ha respinto l'appello proposto da quest'ultima.
- Con la sentenza n.2102 del 04 aprile 2011 sono stati, altresì, individuati i parametri in base ai quali quantificare il danno da risarcire che di seguito si riportano:
 - a) *(quanto a danno emergente) rimborso del finanziamento che, secondo quanto già era stato disposto, sarebbe stato spettante, nella misura del 50% dei costi attualizzati dell'intervento presentato, con aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione a quella di effettiva corresponsione. Quest'ultima sarà soggetta ai medesimi vincoli di scopo, rendicontazione ed ogni altra condizione già previsti per il finanziamento di cui trattasi, con apposita determinazione della tempistica di esecuzione dei lavori, parametrata su quella originaria ma aggiornata al tempo di effettiva erogazione.*
 - b) *(quanto a mancato guadagno) 50% degli utili non percepiti per l'attività del centro commerciale progettato – tenuto conto dell'ordinaria redditività, al netto delle imposte, di iniziative simili – nel periodo intercorrente fra la data di probabile completamento dei lavori, ove la proroga fosse stata disposta in luogo della revoca, e la durata di effettiva liquidazione. Detta liquidazione non sarà soggetta ai vincoli di cui al punto a).*
 - c) *decurtazione del 30% delle somme determinate di cui ai precedenti punto a) e b), per applicazione del principio di cui all'art.1227 Cod. civ.*
 - d) *oneri accessori, sull'importo di cui al precedente punto b), nella misura legislativamente prevista (cfr., per limiti e modalità di calcolo, Cons. Stato, VI, 6 maggio 2008, n.1995 e 29 luglio 2008, n.3785).*
- il Consiglio di Stato con sentenza n.5996 del 27 novembre 2012 ha accolto il ricorso proposto da Flora Napoli S.r.l. per l'ottemperanza della predetta sentenza del Consiglio di Stato n.2102/2011 e, per l'effetto, ha ordinato alla Regione Campania *“di provvedere, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a liquidare in favore della ricorrente un importo a ristoro del danno emergente e del lucro cessante determinato nelle misure e secondo i criteri già contenuti nella sentenza oggetto di esecuzione e dinanzi richiamati sub 3.1 e 4.2;*
In caso di ulteriore inerzia da parte della Regione, alle attività di adempimento in parte qua del contenuto della sentenza richiamata provvederà il Prefetto di Napoli il quale viene nominato sin da ora Commissario ad acta e si attiverà su semplice richiesta della società ricorrente una volta spirato infruttuosamente il richiamato termine di 90 giorni.
Condanna la Regione Campania alle refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge”.
- in data 06/03/2013, il Settore Interventi per la Produzione Agricola, ha predisposto proposta di deliberazione (PD 3577), per proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L.R. n.7/2002, la richiesta di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della somma di Euro 2.269.345,15 quale debito appartenente alla categoria dei “debiti fuori bilancio”, trattandosi di posizione debitoria derivante dalla citata sentenza n.5996/2012 del Consiglio di Stato;
- in data 20/03/2013 il competente Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale ha restituito la predetta proposta di deliberazione (PD 3577) in quanto la stessa andava riproposta solo a seguito di approvazione del bilancio da parte del Consiglio Regionale;
- in data 08/05/2013 il Prefetto di Napoli, preso atto della mancata esecuzione della citata sentenza n.5992/12, con nota n.2669 ha comunicato il proprio decreto datato 07/05/2013 con cui ha nominato Commissario ad Acta il dott. Gianfranco D'Angelo,
- il Commissario ad acta in data 02/07/2013 si è insediato presso gli Uffici della Regione Campania – Settore Interventi per la Produzione Agricola e a seguito dell'attività svolta in data odierna adotta la presente delibera assumendo i poteri della Giunta Regionale;
- il Commissario ad acta dott. Gianfranco D'Angelo, nominato in forza delle sentenze del Consiglio di Stato n.ri 2102/2011 e 5996/2012, in data odierna adotta la presente delibera assumendo i poteri della Giunta Regionale e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L.R. n.7/2002, in caso di mancata deliberazione da parte del Consiglio Regionale entro la data indicata di seguito, ha

programmato di sostituirsi allo stesso ed adottare la delibera di Consiglio Regionale per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio oggetto del presente atto per le ore 10.00 del giorno 05/12/2013.

CONSIDERATO che:

- con nota del 05/12/2012, prot.n. 900205, il Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario dell'Area Generale di Coordinamento Avvocatura ha comunicato che il Consiglio di Stato con sentenza n.5996 del 27 novembre 2012 ha accolto il ricorso proposto da Flora Napoli S.r.l. per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 2102 del 4 aprile 2011;
- il Settore Interventi per la Produzione Agricola è stato invitato, con la predetta nota, all'esecuzione della citata sentenza, onde evitare l'ulteriore aggravio di spese;

EVIDENZIATO che a seguito di approfondimenti con la struttura del Responsabile della Programmazione Unitaria e con l'Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2007/2013 circa la possibilità di impiegare risorse liberate del POR Campania 2000/2006 per il pagamento del suddetto debito è emerso che:

- nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania del 14 settembre 2010, è stato approvato il Rapporto finale di esecuzione (REF) del POR 2000-2006;
- con deliberazioni della Giunta regionale n.715 del 20 febbraio 2003, n.1201 del 23 settembre 2005 e n.1035 del 28 luglio 2006 e successive, sono state dettate disposizioni in merito all'utilizzazione delle somme derivanti dai rientri finanziari a disposizione della Regione per effetto della certificazione alla Commissione UE delle spese relative a progetti finanziati con risorse diverse da quelle destinate ed attribuite agli interventi previsti dal P.O.R. Campania 2000-2006, dando priorità al completamento degli interventi di cui innanzi nell'ambito delle risorse liberate;
- l'intervento in questione non era tra gli interventi non conclusi, di cui nell'Allegato IV del Rapporto Finale di Esecuzione del POR 2000/06;
- con procedura scritta, conclusa nel mese di ottobre 2010, il Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno per l'Obiettivo I della programmazione 2000-2006, ha approvato le "Modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate" definendo la tempistica di utilizzo delle risorse liberate;
- tali modalità prevedono che la riallocazione delle risorse liberate "per misura e azione" sia effettuata all'interno dello stesso Asse prioritario che ha generato i rimborsi e sia aderente ai criteri previsti, nei Programmi Operativi 2000/2006, per le misure di riferimento, senza prescindere da una preventiva ricognizione della progettazione disponibile e dalla tempistica di utilizzo di tali risorse, per privilegiare la realizzazione di progetti che possiedono una tempistica di attuazione quanto più possibile parallela al periodo di programmazione 2000-2006.

PRESO ATTO, pertanto, che, per i motivi sopra esposti, il progetto in oggetto non possiede i requisiti per accedere alle risorse liberate e che non vi sono risorse liberate disponibili sull'Asse IV del POR, di cui fa parte la misura dell'intervento.

CONSIDERATO che:

- l'ordine di eseguire quanto disposto in Sentenza dal Consiglio di Stato non ammette dilazioni, e che comunque costituisce valutazione del danno in via esecutiva;
- è opportuno procedere, al fine di evitare ulteriori oneri finanziari a carico della Regione Campania, all'esecuzione di quanto disposto dal Consiglio di Stato in ordine al lucro cessante;
- la determinazione del danno emergente è adottato con altra delibera.

RILEVATO che

- per ciò che concerne il lucro cessante/mancato guadagno la sentenza del Consiglio di Stato 2102/2011 ha disposto di liquidare “... la ordinaria redditività, al netto delle imposte, di iniziative simili – nel periodo intercorrente fra la data di probabile completamento dei lavori, ove la proroga fosse stata disposta in luogo della revoca, e la data di effettiva liquidazione” e la sentenza per l’ottemperanza, n. 5996/2012, ha disposto che “... in sede di concreta liquidazione dell’importo dovuto non si potrà assumere a base di computo la redditività attesa del singolo progetto, ma risulta effettivamente congruo prendere in considerazione i dati desumibili dai pertinenti studi di settore (in quanto ragionevolmente significativi e rappresentativi per ciò che riguarda la redditività media di iniziative simili). Sotto tale aspetto, si ritiene che la base di computo per determinare la redditività attesa dell’iniziativa possa essere desunta dallo studio di settore relativo al settore VM18A (commercio all’ingrosso di fiori e piante), ma non prendendo quale riferimento la redditività media di tutte le imprese del settore (come fatto dalla Regione Campania), bensì quello di una platea di imprese il più possibile assimilabili per tipologie e dimensioni a quella che sarebbe risultata dalla realizzazione del progetto. Per quanto riguarda il periodo in relazione al quale calcolare la redditività attesa del progetto, si considererà come termine a quo il giorno seguente al decorso del termine di venti mesi successivo alla riammissione in possesso dell’area e come termine ad quem quello di deposito delle presente sentenza”;
- il periodo, pertanto, in relazione al quale calcolare la redditività attesa dal progetto è 16.01.2008-27.11.2012 ;
- il Commissario ad acta, dopo l’insediamento presso la Regione Campania, con lettera prot. 518665 del 16 luglio 2013, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania la collaborazione per la quantificazione del lucro cessante da liquidarsi alla Flora Napoli srl, allegando alla richiesta: la sentenza del C.d.S. n. 2102/2011, la sentenza del C.d.S. n. 5996/2012, la domanda di finanziamento (formulario) presentata dalla società Flora Napoli srl, corredata del business plan, la quantificazione del mancato guadagno in € 18.200,00 operata dalla Regione Campania e richiamata nella sentenza 5996/2012;
- la Direzione Regionale delle Entrate con nota del 29.10.2013, focalizzando l’analisi su una “... platea d’imprese il più possibile assimilabili per tipologia e dimensione a quelle teoricamente risultanti in caso di realizzazione del progetto presentato dalla Flora Napoli srl ... confrontando i dati reddituali forniti per gli studi settore dai contribuenti rientranti nella categoria Commercio all’ingrosso di fiori e piante...” (VM18A), ha quantificato in € 17.241,00 la redditività media allegando allo scopo apposita scheda in formato excel;
- il Commissario ad acta, nel prendere atto di quanto comunicato, con nota del 5.11.2013 inviata alla Direzione Regionale ha rappresentato che “In ordine alla concreta liquidazione del lucro cessante, avente finalità risarcitoria, la redditività media, da desumersi dagli studi di settore, si ritiene debba determinarsi considerando soltanto quelle imprese risultanti congrue e coerenti con l’applicazione degli studi di settore, ossia risultanti tali nelle rispettive colonne del prospetto inviato allo scrivente. Si chiede, altresì, di voler comunicare la percentuale delle imposte (per ciascuna annualità interessata: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) da applicarsi alla redditività media suddetta, al fine di ottenere la “**redditività al netto delle imposte**” come disposto in sentenza”;
- la Direzione Regionale, in riscontro a quanto rappresentato, con comunicazione del 8.11.2013 ha precisato quanto segue “limitando l’esame a quei contribuenti per i quali i dati degli studi settore (VM18A) sono risultati congrui e coerenti (...) il reddito medio nel quadriennio 2008-2011 è di **€ 57.630,00**, l’aliquota d’imposta per il reddito delle società è stata pari al **27,50%** e per il restante 20% le società hanno optato per la tassazione per trasparenza in capo ai soci persone fisiche”;

DATO ATTO che

- l’ordinaria redditività media, quantificata coi criteri stabiliti nella sentenza di ottemperanza e da applicarsi al periodo interessato (2008-2012), è di **€ 57.630,00**;

- l'importo di € 57.630,00, in ottemperanza a quanto disposto alle lettere b) e c) della sentenza 2102/2011, deve essere decurtato: "...delle imposte ..." (pari al 27,50%), "... del 50% degli utili non percepiti ... e del 30% delle somme determinate ..."
- l'ordinaria redditività media, così desunta e al netto delle suddette decurtazioni, è pari ad € **14.632,62**, infatti € 57.630,00 – 15.848,25 (27,50%) = 41.849,25, il cui 50% è pari ad € 20.890,88, che ridotto del 30% è pari ad € **14.623,62**;
- il periodo oggetto della quantificazione del lucro cessante, come indicato nella sentenza n. 5996/2012, è **16 gennaio 2008 – 27 novembre 2012**;
- applicando a tale periodo la suddetta redditività media annua di € 14.632,62 si ottiene un lucro cessante di € **72.356,87**, così ottonuto: (16.01.2008/31.12.2008) € 14.022,65 + (2009) € 14.623,62 + (2010) € 14.623,62 + (2011) € 14.623,62 + (1.1.2012/27.11.2012) € 14.463,36 = € **72.356,87**;
- l'importo di cui al punto b) della sentenza 2102/2011 del C.d.S. è, pertanto, di € **72.356,87** e su tale importo, ai sensi di quanto disposto al punto d) della stessa sentenza, occorre calcolare gli oneri accessori nella misura legislativamente prevista (cfr. sentenze C.d.S. n. 1995/2008 e n. 3785/2008), decorrenti dalla data in cui è maturato il diritto agli stessi, ovvero dal 27.11.2012 data finale per il calcolo dell'importo dovuto e di deposito della sentenza di ottemperanza 5996/2012;
- gli oneri accessori dovuti dal 27.11.2012 al 30.11.2013 sull'importo di € **72.356,87**, in applicazione dei criteri contenuti nelle richiamate sentenze del C.d.S. n. 1995/2008 e n. 3785/2008, sono pari ad € **1.828,75**, ossia corrispondenti agli interessi legali essendo la rivalutazione inferiore a detto importo; ciò si ribadisce anche in base al comma 6 dell'art. 16 della legge 412/1991 in forza del quale la perdita di valore del credito, già compensata dal riconoscimento degli interessi, fa venir meno la possibilità di cumulare interessi e rivalutazione;
- **l'ammontare complessivo del lucro cessante**, pertanto, da dover corrispondere alla "FLORA NAPOLI SRL", a titolo, come stabilito nelle sentenze in oggetto indicate, è di € **74.185,62**, conseguente alla somma dell'importo di € 72.356,87, determinato in base ai punti b) e c) della sentenza del C.d.S. 2102/2011, e degli oneri accessori su tale importo, determinati in base al punto d) della sentenza del C.d.S. 2102/2011 alla data del 30.11.2013, pari ad € 1.828,75;
- la spesa complessiva di € **74.185,62** non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile è da ascriversi tra i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art.47, comma 3 e 4, della legge regionale n.7/2002 e s.m.i., quale obbligazione derivante da sentenza esecutiva del Consiglio di Stato ed è certo, liquido e esigibile;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002 nonché dell'art.1 comma 16, lett. D della L.R. 6 maggio 2013, n.6, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

RITENUTO:

- che si debba proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. n.7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni, al Consiglio Regionale il riconoscimento quale "debito fuori bilancio" dell'importo di € 74.185,62;
- che a tanto si possa provvedere, dotando il capitolo di spesa 580 (Missione 16, Programma 1) denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art.47 della L.R. n.7/2002 di competenza dell'A.G.C.11" di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 74.185,62 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 (Missione 20, Programma 3) rientrante nella competenza operativa della Direzione Generale Risorse Finanziarie (55.13) ed avente sufficiente disponibilità;
- di voler demandare al Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (52.06) il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 74.185,62 da assumersi sul capitolo 580 (Missione 16, Programma 1), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

- di dover specificare che la liquidazione avverrà, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni generali del P.O.R. Campania 2000/2006 al punto 2.3.3 e della misura 4.9, per anticipazione e/o stato di avanzamento lavori;

VISTI:

- l'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002, n.7;
- la DGR n.1731/2006;
- la L.R. n. 39 del 24/12/2012 con la quale il Consiglio Regionale ha autorizzato fino al 28 febbraio 2013 l'esercizio provvisorio;
- la DGR n. 17 del 24/01/2013 con la quale la Giunta Regionale ha approvato un documento per la gestione dell'esercizio provvisorio del bilancio 2013;
- la L.R. n. 3 del 28/02/2013 con la quale il Consiglio Regionale ha prorogato al 31 marzo 2013 l'esercizio provvisorio;
- la L.R. n.4 del 28/03/2013 con la quale il Consiglio Regionale ha prorogato al 30 aprile 2013 l'esercizio provvisorio della precitata proposta di bilancio;
- la L.R. n.6 del 06/05/2013 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2013 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;
- la deliberazione n.170 del 03/06/2013 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015;
- lo Statuto Regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

1. di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L.R. n.7/2002, la richiesta di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio della somma di **€ 74.185,62** quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio", trattandosi di posizione debitoria, per lucro cessante/mancato guadagno da corrispondersi alla "Flora Napoli srl", derivante dalle sentenza del Consiglio di Stato, VI Sez., n.ri 2102/2011 e 5996/2012;
2. di prendere atto che la somma di € 74.185,62 rappresenta la quantificazione del determinato lucro cessante/mancato guadagno, con interessi e rivalutazione monetaria aggiornati al 30.11.2013;
3. di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, nonché dell'art.1 comma 16, lett. D della L.R. 6 maggio 2013, n.6, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio, come di seguito riportati:
 - 4.1 capitolo di spesa 124, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio" (Missione 20, Programma 3, Tit. DPCM 1): riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 74.185,62**;
 - 4.2 capitolo di spesa 580, denominato "Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art.47 della L.R. n.7/2002 di competenza dell'AGC 11" (Missione 16, Programma 1, Tit. DPCM 1): incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 74.185,62**;

5. di demandare al Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 74.185,62 da assumersi sul capitolo 580 (Missione 16, Programma 1), subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
6. il Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dovrà provvedere all'adozione degli atti conseguenti a quanto disposto nella presente delibera commissariale, di ottemperanza alle sentenze del C.d.S. 2102/2011 e 5996/2012, e finalizzati al pagamento del determinato lucro cessante/mancato guadagno di € 74.185,62 a favore della società "Flora Napoli srl";
7. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva,
8. di incaricare il Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di trasmettere la presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - al Consiglio Regionale;
 - alla DG 06 – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 - alla DG - Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
 - all'Avvocatura Regionale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti per gli atti annullati ed impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria;
 - alla Procura della Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23 co 5 Legge 289/2002;
 - alla Ditta Flora Napoli srl;
 - all'Ufficio Stampa per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Commissario ad Acta
Dott. Gianfranco D'Angelo